

**ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3° SUD**

## **Presidenza e segreteria Via Mercadante 4 – 41049 Sassuolo (MO)**

## **Tel. 0536 880601 – Fax 0536 880609 – C.F. 93036680366**

## E-mail:[**moic82800c@istruzione.it**](mailto:moic82800c@istruzione.it) PEC: [**moic82800c@pec.istruzione.it**](mailto:moic82800c@pec.istruzione.it) Sito Web: [**www.icsassuolo3sud.edu.it**](http://www.icsassuolo3sud.edu.it)

Sassuolo, 30/08/20021

**Oggetto: Adozione delle misure di sicurezza per l’esercizio delle attività didattiche in presenza – obbligo del green pass per il personale docente e ATA.**

Il decreto legislativo 111 del 06/08/2021 – entrato in vigore il 07/08/2021 – all’art. 1 reca le *“disposizioni urgenti per l’a.s 2021/2022 e le misure per prevenire il contagio da Sars-Cov-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”*, secondo cui **sono svolti in presenza sia i servizi educativi per l’infanzia sia le attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.**

Pertanto, **fino al 31/12/2021** – **termine di cessazione dello stato di emergenza** – **sono adottate le seguenti misure di sicurezza, valide per per tutto il personale – docente e ATA, per gli studenti nonché per chiunque entri negli ambienti scolastici**:

* è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie – nella specie mascherine di tipo chirurgico – eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;
* è obbligatoria altresì l’adozione di precauzioni igieniche – gel igienizzante;
* qualora le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano, è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale pari almeno a 1 metro – sia in posizione statica sia in posizione dinamica;
* è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti che presentano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea pari o superiore a 37,5°.

E’ prevista la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi i cui studenti e docenti abbiano completato tutti il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità.

Si evidenzia che, per il personale impegnato con studenti con disabilità, è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione (es. guanti, visiere, mascherini FFP2).

Inoltre, fino al permanere dello stato di emergenza – 31/12/2021 – potrà derogarsi all’attività in presenza (dispositivo del Presidente della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano) solo in zona rossa o arancione nonché *in “… circostanze di*

*eccezionale e straordinaria necessita' dovuta all'insorgenza di*

*focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus*

*SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica…”* per determinate aree territoriali o per determinati istituto.

Dal 1° settembre e fino al termine dello stato di emergenza*,”* ***al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione*** *– fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute –* ***tutto il personale del sistema nazionale di istruzione…******deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19****”.*

**La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi**:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si evidenzia che, **ai soggetti per i quali la vaccinazione anti Covid-19 sia omessa o differita a causa di specifiche e documentate condizioni cliniche**, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, **è rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche e didattiche.

**Il personale scolastico dotato di certificazione di esenzione nonché quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve continuare a rispettare le misure di sicurezza quali: il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani.**

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Appena perverranno dal Ministero dell’Istruzione specifiche indicazione relativamente a un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, saranno prontamente comunicate con apposita circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Casolari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93